

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P361/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Risposta a richiesta chiarimenti. -

In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici ritenendoli in sintonia con la posizione interpretativa assunta nel tempo da questo Ministero sulla questione.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio adibito ad attività turistico alberghiera.

Al riguardo si ritiene che l'esistenza di più attività alberghiere con numero di posti letto cadauna inferiore a 25 all'interno di uno stesso edificio con destinazione mista (es. albergo, edificio civile) non comporti necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'intero complesso, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 20.5 del D.M. 9.04.94 in relazione alla permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista.

Nel caso in cui la destinazione dell'immobile sia unica si ritiene invece che i posti letto delle diverse attività alberghiere debbano essere sommati, secondo i criteri indicati dal Comando, del quale si condivide inoltre il parere espresso in ordine alla presenza nello stesso edificio di attività alberghiera e residenza turistico alberghiera.

Parere del Comando

L'Amministrazione provinciale di Mantova, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale 28/04/97 n° 12, è stata delegata alle funzioni amministrative di classificazione alberghiera ed alla relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi.

L'Amministrazione ha richiesto a questo Comando un chiarimento, allegato in copia, circa le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva dell'edificio adibito ad attività turistico-alberghiera.

Sostanzialmente viene richiesta la corretta interpretazione in ordine alla determinazione del numero complessivo dei posti letto a disposizione degli ospiti di una azienda alberghiera di unica tipologia (albergo, hotel ect.) e di tipologie diverse (albergo e residenza turistico-alberghiera) in locali contigui e/o in un unico edificio facente parte o meno di una sola unità immobiliare (esempio concreto: unico immobile, primo piano albergo con posti letto inferiore a 25 e secondo piano residenza turistico alberghiera, con posti letto inferiore a 25)

Se l'attività di albergo con meno di 25 posti letto viene svolta in un fabbricato comunicante con un edificio nel quale siano presenti altri posti letto, si procede alla somma dei posti letto e qualora il numero complessivo risulti superiore a 25, l'attività rientra al punto 84 del D.M. 16/02/82.

Nel caso in cui nello stesso fabbricato siano presenti due attività classificate come albergo con meno di 25 posti e come residenza turistico-alberghiera, premesso che la circolare n° 42/86 ha chiarito che queste ultime attività non rientrano al punto 84, indipendentemente dal numero dei posti letto, questo Comando è dell'avviso che nessuna delle due attività rientri al punto di cui sopra, anche se comunicanti fra loro.

Ovviamente entrambe le attività dovranno osservare, sotto la personale responsabilità dei titolari, quanto disposto dal titolo III punto 22 dei D.M. 09/04/94.

Al Fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede di conoscere se l'interpretazione di questo Comando sia corretta.